

POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

I regolamenti sono emanati per disciplinare lo svolgimento delle attività di tipo associativo, formativo, sportivo, gestionale e amministrativo, promosse dalla Associazione PGS.

L'applicazione delle norme stabilite è guidata dallo spirito associativo di chi riconosce nello sport un luogo privilegiato di formazione e di crescita.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, per la sua interpretazione o per la variazione degli articoli che lo compongono, tutti i poteri, nessuno escluso, sono demandati al Consiglio Nazionale.

Titolo 1

LE ASSOCIAZIONI LOCALI PGS

ART. 1 - Costituzione

Le Associazioni locali PGS, costituite liberamente ai sensi delle vigenti leggi, debbono essere in possesso di un proprio Statuto ispirato a principi di democrazia, in regola con le norme di legge in vigore e conforme al dettato dell'art. 10 dello Statuto Nazionale PGS.

Titolo 2

AFFILIAZIONE, RINNOVO, TESSERAMENTO

ART. 2 - Organi competenti

Gli organi competenti a ricevere le richieste di affiliazione, di rinnovo e di tesseramento sono: il Comitato zonale, il Comitato Provinciale, il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale. È competenza del Comitato Regionale, o del Consiglio Nazionale, l'accettazione formale della richiesta di affiliazione e di rinnovo, nonché la materiale trasmissione alla Segreteria nazionale della documentazione prevista agli articoli 4 e 5.

ART. 3 - Affiliazione

La richiesta di prima affiliazione all'Associazione nazionale PGS da parte di una Associazione locale PGS va inoltrata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nazionale ad uno degli organi competenti mediante il programma di tesseramento on line: <http://tesseramento.pgitalia.org/>. L'accettazione telematica della richiesta di affiliazione da parte dell'organo competente e le successive operazioni sono subordinate al caricamento sul sistema di tesseramento della seguente documentazione allegata in copia alla richiesta:

1. Atto costitutivo;
2. Statuto sociale vigente;
3. Documento di attribuzione del codice fiscale e/o Partita IVA;
4. Documento d'identità del Legale Rappresentante;
5. Codice fiscale del Legale Rappresentante;
6. Verbale di nomina/elezione del Legale rappresentante e degli organi direttivi.
7. Domanda di Affiliazione

L'accettazione della richiesta di affiliazione conferisce alla richiedente, a pieno titolo, la qualifica di socio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale PGS e, pertanto, la possibilità di prendere parte all'attività promossa dagli organi dell'Associazione nazionale PGS.

Le associazioni locali, soci dell'associazione nazionale PGS, devono comunicare tempestivamente al comitato territorialmente competente ogni eventuale variazione del proprio statuto, delle proprie cariche sociali, della propria forma giuridica. Fino al momento della comunicazione dette modifiche non avranno alcun effetto nei confronti di nessun livello dell'associazione nazionale PGS e del registro nazionale Asd/Ssd.

ART. 4 – Affiliazione di organismi di 2° grado/livello

Non è consentita l'affiliazione di associazioni/organismi di 2° grado/livello.

L'attività sportiva e formativa si svolge, a tutti i livelli, sotto l'esclusiva titolarità organizzativa dell'Associazione Nazionale PGS.

ART. 5 - Rinnovo

Il rinnovo dell'adesione all'Associazione nazionale PGS si ottiene con la richiesta di "rinnovo" che va inoltrata ogni anno così come previsto per l'Affiliazione secondo quanto esposto all'articolo precedente. La procedura di rinnovo si completa con il caricamento sul sistema dei documenti, di cui all'articolo 4, eventualmente modificati rispetto alla stagione precedente.

L'accettazione della richiesta di rinnovo conferisce alla richiedente la qualifica, a pieno titolo, di "Socio" dell'Associazione nazionale PGS ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale PGS.

ART. 6 - Perdita della qualifica di socio

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto, l'Associazione locale può perdere la qualifica di "Socio":

1. per recesso, in seguito alle dimissioni deliberate dai propri organi statutari e inviate al Comitato Regionale competente;
2. per decadenza, in seguito alla cessazione delle attività proprie dell'Associazione locale e/o per il mancato rinnovo dell'affiliazione;
3. per esclusione deliberata dalla Giunta Nazionale, su proposta del Comitato Regionale e previo parere del Comitato Provinciale, qualora venga constatato:
 - a) comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione PGS, inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) intervenute modifiche dello Statuto sociale, incompatibili con lo Statuto nazionale PGS;
4. per radiazione comminata dagli organi disciplinari.

La perdita della qualifica di "Socio" ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

Il recesso, la decadenza, l'esclusione, la radiazione comportano, con effetto immediato, la perdita della qualifica di "socio" e, per l'effetto, tutti i tesserati per tale Associazione locale sono liberi da vincolo.

ART. 7 - Tesseramento

Il tesseramento è l'atto che lega all'Associazione nazionale PGS, sino alla data di scadenza annuale dell'affiliazione, in un rapporto giuridico associativo, chi pratica un'attività sportiva, ludica e/o ricreativa o esplica mansioni tecniche, organizzative e/o dirigenziali all'interno di una Associazione locale PGS.

È vietato il tesseramento di soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia e di organismi riconosciuti dal CONI.

ART. 8 - La tessera PGS

Sono istituite le seguenti categorie di tessere:

- a) dirigente;
- b) atleta (possono essere indicate un massimo di sei discipline sportive di cui la prima è intesa come disciplina prevalente);
- c) ricreativa;
- d) arbitro/ufficiale di gara;
- e) grandi eventi;
- f) socio;

a) la tessera DIRIGENTE viene rilasciata a quanti per la qualifica ricoperta nell'ambito dell'Associazione locale o del Circolo PGS (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consigliere, Tecnico) debbano, in qualche modo, rappresentare l'Associazione di appartenenza;

b) la tessera ATLETA viene rilasciata agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano all'attività sportiva P.G.S. a fasi successive denominata "Don Bosco Cup" organizzata dai Comitati Zonali, Provinciali e Regionali, in quanto classificata come agonistica;

- c) la tessera RICREATIVA viene rilasciata agli atleti, sia minorenni che maggiorenni:
1. che partecipano ad attività sportiva organizzata dai Comitati Territoriali e da questi classificata come non agonistica;
 2. all'attività sportiva organizzata dalle associazioni locali eventualmente con il supporto organizzativo del Comitato P.G.S.;
 3. ai soci maggiorenni delle Associazioni locali PGS che pur non avendo compiti di rappresentanza, ma accettandone i principi, vivono la vita sociale della PGS locale;
 4. a coloro che partecipano all'attività interna degli oratori e delle scuole.

d) La tessera ARBITRO-UFFICIALE DI GARA viene rilasciata direttamente dalla sede nazionale agli appartenenti al Settore arbitrale e degli Ufficiali di gara, previo inserimento nell'albo nazionale, su richiesta dei comitati regionali.

e) la tessera GRANDI EVENTI viene rilasciata a coloro che partecipano alle attività sportive denominate "Grandi Eventi" aventi durata massima di tre giorni.

f) la tessera "SOCIO" viene rilasciata ai tesserati delle associazioni locali che svolgono esclusivamente attività socioculturali.

ART. 9 – Elenco speciale tesserati

Tutti coloro che ricoprono incarichi con incompatibilità, previste dall'art. 33 dello Statuto nazionale, sono tesserati direttamente all'Associazione Nazionale PGS in un elenco speciale tenuto dalla Segreteria nazionale.

ART. 10 - Il doppio tesseramento

Ferme restando le incompatibilità di cui all'art. 33 dello Statuto nazionale:

- a) è consentito sottoscrivere una tessera dirigente per più di una Associazione locale PGS. È però consentita la partecipazione in assemblea con diritto di voto in rappresentanza di una sola associazione locale;

- b) è consentito sottoscrivere tessere ricreative, grandi eventi, per più di una Associazione locale PGS;
- c) non è consentito sottoscrivere una tessera atleta nella medesima disciplina sportiva per più di una Associazione locale PGS (per disciplina sportiva si intende quella prevalente);

ART. 11 - Scadenza del vincolo

Tutte le tessere, di qualsiasi tipo, sono comprensive di assicurazione, secondo la convenzione assicurativa attualmente vigente, e scadono allo scadere dell'affiliazione.

ART. 12 - Interruzione anticipata del vincolo

Il Rappresentante Legale di un'associazione locale può richiedere, con istanza scritta e motivata al Comitato Regionale territorialmente competente, la cessazione anticipata del vincolo di un proprio tesserato, con decorrenza dalla data della richiesta stessa. Il Presidente Regionale delibera sulla cessazione del vincolo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

A seguito dell'interruzione del vincolo il tesserato svincolato può tesserarsi per un'altra Associazione locale, in deroga a quanto previsto dall'art. 8 comma c).

ART. 13 - Modalità per il tesseramento

La richiesta di tesseramento può essere effettuata tramite la procedura on line a cura dell'Associazione locale PGS.

La procedura on line consiste nell'inserimento telematico dei dati richiesti ai fini del tesseramento. L'Associazione locale PGS utilizza per accedere al proprio account le credenziali ricevute tramite posta elettronica all'atto della prima affiliazione e conserva comunque ai propri atti copia cartacea della richiesta di tesseramento, sottoscritta dal Presidente, dall'intestatario e, nel caso in cui quest'ultimo non abbia ancora compiuto i 18 anni controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

Il Presidente dell'Associazione locale risponde della veridicità dei dati inseriti.

La validità del tesseramento decorre dalle ore 0 (zero) del giorno immediatamente successivo a quello di caricamento sul sistema.

In via del tutto eccezionale potrà essere contemplata l'accettazione cartacea e il caricamento a sistema da parte della segreteria nazionale.

Titolo 3

TUTELA SANITARIA

ART. 14 – Tutela sanitaria

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:

1. dei tesserati con tessera atleta, partecipanti a qualsiasi fase della Don Bosco Cup;
2. dei tesserati ricreativi e/o "Grandi Eventi" quando la manifestazione è dichiarata competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore;
3. degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby;

L'età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:

1. degli arbitri di tutte le altre discipline sportive;
2. dei tesserati tecnici;
3. dei tesserati ricreativi e/o "Grandi Eventi" quando la manifestazione è dichiarata non competitiva dal regolamento della stessa emanato dal comitato organizzatore.
4. l'attività denominata "PROMO" delle discipline ginnastica artistica e ritmica.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

- i tesserati dirigenti;
- i giudici della ginnastica artistica e ritmica, della danza sportiva, dell'aerobica, delle discipline orientali;
- gli osservatori ed i commissari di campo.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cd Decreto Balduzzi.

Titolo 4

L'ANNO SOCIALE

ART. 15 - Anno sociale

Ai fini dell'attività, l'anno sociale dell'Associazione nazionale PGS ha inizio il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno civile successivo.

Ai fini dell'affiliazione sono previste due opzioni:

1. ad anno sportivo, con inizio il 1° settembre e scadenza il 31 agosto dell'anno civile successivo;
2. ad anno civile, con inizio il 1° gennaio e scadenza il 31 dicembre;

L'Associazione locale effettua la scelta all'atto della prima affiliazione.

Titolo 5

GLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 16 - Il Consiglio Provinciale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto nazionale, il Consiglio Provinciale:

- ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della provincia;
- assolve, la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione PGS nel territorio di propria competenza.

In particolare:

- a) dà attuazione alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Regionale;
- b) promuove ed organizza attività ed eventi sportivi, culturali e formativi per le Associazioni locali affiliate, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle Associazioni locali di nuova istituzione;
- c) promuove servizi sportivi differenziati in risposta alle esigenze del territorio, in particolare e fra gli altri, sport per tutti, progetti territoriali, sport a scuola.

Il Consiglio provinciale:

- a) propone al Consiglio Regionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo

Provinciale;

- b) su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, uno o più responsabili provinciali di settore, un coordinatore provinciale del settore arbitrale;
- c) trasmette al Tesoriere Regionale e al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 15 novembre;
- d) trasmette al Tesoriere regionale ed al Tesoriere nazionale il rendiconto consuntivo entro il 31 marzo, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con la delibera di approvazione;
- e) trasmette al Presidente del Comitato Regionale ed al Presidente Nazionale la relazione sull'attività, divisa nelle aree associativa, formativa, sportiva, gestionale – amministrativa, nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dagli stessi organismi superiori;
- f) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Consiglio provinciale in favore dei soci;
- g) mantiene costanti rapporti con gli altri Organismi territoriali che si occupano di sport, quali, ad esempio, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
- h) Può costituire forme di collaborazione, associazioni di collaborazione o firmare convenzioni con altri organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Art. 17 Il Comitato zonale

Il Consiglio Nazionale, al fine di perseguire in modo più efficace la promozione sportiva in determinate circoscrizioni territoriali, può costituire dei Comitati zonal, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio regionale territorialmente competente. Nella delibera di costituzione deve essere individuato l'ambito territoriale di competenza.

Il funzionamento del Comitato Zonale è demandato ad un Delegato, nominato dal Comitato Provinciale competente, che potrà avvalersi della collaborazione di altri soci con incarichi tecnici.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Delegato predispone e trasmette al comitato provinciale il programma di attività per la stagione sportiva immediatamente successiva.

Il Delegato Zonale partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola.

ART. 18 - Il Consiglio Regionale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto nazionale il Consiglio Regionale:

– ha giurisdizione territoriale che coincide con i confini geografici della regione. Il Consiglio Nazionale può autorizzare ambiti territoriali diversi (interprovinciali, interregionali) per particolari progetti di attività;

– assolve la funzione di attuare e proporre tutto quanto può contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell'Associazione PGS nel suo territorio.

In particolare:

- a) dà attuazione alle delibere emanate dal Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Provinciali per quanto attiene la promozione e l'organizzazione di attività ed eventi sportivi, culturali e formativi.

Il Consiglio regionale:

- a) propone al Consiglio Nazionale il nominativo cui affidare l'incarico di Giudice Sportivo

Regionale;

- b) su proposta del Direttore Tecnico Regionale, nomina, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, un responsabile regionale di settore, un coordinatore regionale del settore arbitrale;
- c) trasmette al Tesoriere Nazionale il bilancio preventivo e la delibera di approvazione entro il 15 novembre;
- d) trasmette al Tesoriere nazionale il rendiconto consuntivo e la delibera di approvazione entro il 15 aprile, accompagnandolo con le relazioni previste dallo Statuto e con l'estratto del verbale di approvazione;
- e) trasmette al Presidente Nazionale la relazione sull'attività, divisa nelle aree associativa, formativa, sportiva, gestionale – amministrativa, nei tempi e nei modi stabiliti annualmente dallo stesso organismo superiore;
- f) stabilisce, annualmente, le quote di partecipazione alle attività promosse dal Comitato regionale in favore dei soci, dandone comunicazione al Presidente Nazionale;
- g) mantiene costanti rapporti con gli altri Organismi territoriali che si occupano di sport, quali, ad esempio, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli altri Enti di Promozione Sportiva presenti nel territorio, nonché con gli Enti locali e con gli organismi ecclesiali diocesani preposti alla pastorale dello sport, designando i propri rappresentanti presso tali organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.
- h) Può costituire forme di collaborazione, associazioni di collaborazione o firmare convenzioni con altri organismi, previo parere positivo della Giunta Nazionale.

Titolo 6

GLI ORGANI CENTRALI

ART. 19 - Il Consiglio Nazionale

Oltre a quanto stabilito dall'art. 23 dello Statuto nazionale, il Consiglio Nazionale:

- a) ratifica le delibere adottate in via d'urgenza dalla Giunta nazionale;
- b) nomina un responsabile nazionale di settore ed un coordinatore nazionale del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva;
- c) nomina la Commissione Unica d'Appello e il Giudice sportivo delle finali nazionali;
- d) Approva il calendario delle attività nazionali predisposto dalla Giunta;
- d) stabilisce, annualmente, le quote associative;
- e) esamina ogni altro argomento sul quale, per la sua importanza o per gravi motivi, ritenga di doversi pronunciare.

ART. 20 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 28 dello Statuto nonché in sede di opposizione al commissariamento degli organi periferici, decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, secondo equità e nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositare entro sessanta giorni.

Titolo 7

GLI ORGANI TECNICI

ART. 21 - I Responsabili di Settore

a) Il Consiglio Provinciale PGS nomina, su proposta del Direttore Tecnico Provinciale, uno o più responsabili provinciali di settore per ogni disciplina sportiva organizzata nella provincia, che hanno

il compito di programmare, indire, organizzare e gestire l'attività sportiva a livello provinciale, e anche di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, su richiesta delle associazioni locali, per l'organizzazione di attività ed eventi sportivi. L'attività dei Responsabili Provinciali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Provinciale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Provinciale competente.

b) Il Consiglio Regionale PGS nomina, su proposta del Direttore Tecnico Regionale, un responsabile regionale di settore, per ogni disciplina sportiva organizzata nella regione, e un responsabile regionale di ambiti particolari quali, ad esempio, sport per disabili, progetti inclusivi, sport a scuola. L'attività dei Responsabili Regionali di settore è coordinata dal Direttore Tecnico Regionale, ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale competente.

c) Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta dal Direttore Tecnico Nazionale, un responsabile nazionale di settore per ogni disciplina sportiva organizzata dall'Associazione Nazionale PGS e un responsabile regionale degli ambiti di particolare impegno quali, ad esempio, sport per disabili, progetti inclusivi, sport a scuola.

Qualora ritenuta più confacente alla gestione dell'attività sportiva, il Direttore Tecnico, a tutti i livelli, può proporre, per determinate discipline sportive, la costituzione di una commissione, coordinata dal responsabile di settore.

ART. 22 – Organi del settore arbitrale

Le funzioni, gli organi, la struttura, l'organizzazione del settore arbitrale sono disciplinati dal relativo regolamento.

ART. 23 - Le Commissioni tecniche

In ogni regione è istituita la Commissione Tecnica Regionale presieduta dal Direttore Tecnico Regionale, composta da tutti i responsabili regionali di settore e dai Direttori Tecnici Provinciali territorialmente dipendenti.

Ha il compito di programmare, indire, organizzare, gestire e animare l'attività sportiva a livello regionale, e di fornire ai comitati provinciali consulenza tecnica, organizzativa e gestionale, per l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.

La Commissione Tecnica Nazionale, presieduta dal Direttore Tecnico Nazionale, è composta da tutti i responsabili nazionali di settore e dai Direttori Tecnici Regionali. Ha il compito di indire e programmare l'attività sportiva a livello nazionale, e di fornire consulenza tecnica, organizzativa e gestionale ai comitati territoriali, per l'organizzazione e l'animazione di attività ed eventi sportivi.

Si può articolare, ove ritenuto necessario, in sottocommissioni.

Titolo 8

INCARICHI DI GIUNTA

ART. 24 – Composizione della Giunta

La Giunta, a tutti i livelli è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal segretario, dal tesoriere e dal direttore tecnico. Alle riunioni di Giunta è invitata la referente nazionale FMA.

ART. 25 – Il Presidente

Il Presidente:

1. ha la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale "PGS" per il proprio territorio di

- competenza;
2. convoca e presiede il Consiglio;
 3. convoca e presiede, di norma mensilmente, la Giunta;
 4. convoca l'Assemblea nei tempi e nei casi previsti dallo Statuto;
 5. designa, nella prima riunione del Consiglio, il Vice Presidente Vicario che dovrà sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza.

Il Presidente può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione dei conti correnti bancari e/o postali.

ART. 26 – Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Presidente nella prima riunione del Consiglio.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Procede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria in caso di dimissioni o decadenza del Presidente.

ART. 27 – Il Segretario

Il Segretario ha il compito

1. di redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni;
2. di curare tutto quanto afferisce l'esecuzione delle delibere sui territori;
3. di curare tutto quanto afferisce al corretto funzionamento dell'organo con le comunicazioni conseguenti.

ART. 28 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di curare la tenuta dei conti. Predispose il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e i documenti collegati. Cura gli adempimenti fiscali.

ART. 29 – Il Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico coordina le attività sportive dell'intera Associazione, al fine della realizzazione dei programmi.

Propone agli organi competenti le nomine di uno o più responsabili di settore nonché di un coordinatore del settore arbitrale per ogni disciplina sportiva organizzata ed uno o più responsabili di ambiti particolari quali, ad esempio, sport per disabili, progetti inclusivi, sport a scuola.

Coordina l'attività dei responsabili di settore e dei coordinatori arbitrali.

Presiede la Commissione tecnica.

E' organo tecnico del settore arbitrale e, in tale veste, esercita, nei casi previsti dal regolamento arbitrale, il potere di deferimento al Giudice sportivo degli arbitri da assoggettare a sanzione disciplinare.

Presiede, a livello provinciale, la Commissione d'esame per il conseguimento della qualifica arbitrale.

Titolo 9 COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI TERRITORIALI

ART. 30 - Commissariamento degli organi territoriali

Il Consiglio Nazionale o, in via d'urgenza, la Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, può procedere al commissariamento degli organi territoriali per:

1. mancato funzionamento degli organi associativi, per un periodo prolungato di tempo;
2. impossibilità di funzionamento degli organi associativi;

3. gravi violazioni dello Statuto nazionale o dei Regolamenti;
4. omessa presentazione del bilancio consuntivo e preventivo nei termini stabiliti dal Regolamento Organico;
5. gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
6. decadenza dell'organo nei casi previsti dallo Statuto.

In caso di mancata ratifica della delibera adottata dalla Giunta Nazionale, il commissariamento decade. L'eventuale revoca del provvedimento di commissariamento non dà alcun titolo ai soggetti che l'hanno subito ad ottenere alcun risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo o ragione per la mancata attività svolta nel periodo del commissariamento o per eventuali danni subiti.

Con la stessa delibera il Consiglio Nazionale stabilisce la durata, le funzioni e i poteri del commissario.

La richiesta di commissariamento può essere proposta alla Giunta Nazionale dal Consiglio Regionale per i Comitati territoriali di propria competenza.

Contro il commissariamento è consentito ricorso esclusivamente al Collegio dei Probiviri, che decide entro sessanta giorni.

La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.

Il Commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri dell'organismo che ha sostituito; risponde direttamente alla Giunta nazionale.

Il Commissario rappresenta a tutti gli effetti l'organo commissariato ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Titolo 10

RISORSE FINANZIARIE-VERBALIZZAZIONE DEGLI ATTI

ART. 31 – Poteri di firma-deleghe

Il Presidente, a qualsiasi livello, può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

I conti correnti bancari e/o postali devono essere intestati e gestiti dai rispettivi comitati territoriali e dalla sede nazionale

ART. 32 – Pagamento del tesseramento

I Comitati regionali devono versare sul conto corrente nazionale i corrispettivi del tesseramento introitati per ciascun mese entro dieci giorni dalla richiesta del tesoriere nazionale.

ART. 33 – Verbalizzazione delle sedute

Le riunioni di tutti gli organismi vanno verbalizzate. Il compito di verbalizzare è demandato al segretario o ad un suo incaricato.

Il verbale è redatto in forma sintetica e deve contenere l'oggetto della discussione, gli atti, le deliberazioni, l'elenco nominativo di coloro che hanno partecipato e, in occasione delle deliberazioni, l'evidenza nominativa dei contrari e degli astenuti.

Ciascun componente dell'organismo può richiedere che nel verbale sintetico siano inserite le proprie dichiarazioni che produrrà per iscritto al verbalizzante.